



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

INTERVENTI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE - ANNO 2021.

SERVIZI DI NOLEGGIO A CALDO (CON OPERATORE) DI ATTREZZATURE MECCANICHE PER L'ESECUZIONE DELLO SFALCIO, POTATURE E ABBATTIMENTI, PULIZIE E SISTEMAZIONI PERTINENZE STRADALI LUNGO LE SS.PP. FACENTI CAPO ALL'U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE RETE STRADALE - AREA MONTANA - AMBITO TERRITORIALE FAENZA- ANNO 2021.

**IMPRESA: SCALA ALBERTO - Giardiniere e Movimento terra - Via Firenze,
164 - 48014 Castel Bolognese (RA) - P.IVA. 01371980390 -**

CIG ZE332E7113

FOGLIO CONDIZIONI

ART. 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento ha per oggetto l'esecuzione dei:

Servizi occorrenti per la manutenzione delle strade provinciali e relative pertinenze - Servizi di Noleggio a caldo (con operatore) di attrezzature meccaniche per la manutenzione del verde di pertinenza stradale lungo le SS.PP. di competenza delle U.O. Manutenzione e Gestione Rete Stradale - Area Montana - Anno 2021.

Importo di spesa di euro 25.000,00 (oltre iva).

Il contratto è stipulato a misura.

ART. 2 TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio ha avvio dal giorno della formalizzazione dell'incarico fino a tutto l'anno 2021.
2. L'Impresa, nell'esecuzione del servizio, dovrà operare nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore e sottostare alle istruzioni e/o indicazioni che verranno impartite dalla Provincia.
3. L'impresa è tenuta ad intervenire ogni qual volta il committente ne faccia richiesta fino alla concorrenza dell'importo affidato.

ART. 3
VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento del servizio sono svolti dai tecnici e dagli Istruttori di Vigilanza dalla Provincia di Ravenna allo scopo incaricati.

ART. 4
IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo del contratto è pari ad euro 25.000,00 (oltre IVA).

ART. 5
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1. Per la contabilizzazione del servizio si applicheranno le diverse tariffe di cui al computo metrico ed elenco prezzi (allegato B), al netto del singolo ed unico ribasso d'asta.

ART. 6
MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti verranno disposti con provvedimento di liquidazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, sulle singole fatture di spesa, corredato dalla documentazione prescritta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le seguenti modalità:
 - dietro presentazione di consuntivo mensile e/o consuntivo finale da parte dell'Impresa, opportunamente validato dal responsabile unico del procedimento.
2. Il provvedimento di liquidazione di ogni singolo consuntivo mensile o del consuntivo finale dovrà intervenire entro 30 giorni dalla data di conclusione dei relativi servizi.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 7
RITARDI NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nel pagamento eccedente i 30 giorni rispetto ai termini di cui al precedente articolo, saranno applicati gli interessi legali.

ART. 8
SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'Impresa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza, compresa la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
2. Stante le condizioni del servizio non si prevede la redazione del DUVRI o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.

ART. 9
RESPONSABILITA'

1. L'Impresa risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi all'esecuzione del servizio che dovrà essere realizzato nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore.

**ART. 10
DOMICILIO**

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la sede della Provincia, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

**ART. 11
REGIME FISCALE**

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

**ART. 12
CONTROVERSIE**

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

**ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Data,

L'Impresa